



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini



COD. MECC. PAIC861009 - C.F. 80056780820
VIA PRANO N. 72 - 90044 - CARINI (PA)

☎ 091/8661056 ✉ paic861009@istruzione.it 📧 paic861009@pec.istruzione.it

Circolare 11

Alle famiglie
Al Personale Tutto
al Sito
Atti

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale Docente e Collaboratori scolastici per l'anno scolastico 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo il quale fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/26 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE

di seguito riportate:

- Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- Riguardo ai collaboratori scolastici;
- Durante i cambi di turno tra i docenti;
- Durante l'intervallo -ricreazione;
- Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";



- Entrate posticipate;
- Uscite anticipate;
- Uso delle attrezzature e dei materiali didattici.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi; la responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999,

n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ciascun docente deve sorvegliare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché gli alunni assumano un comportamento

disciplinato. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.



Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso/punto di accesso/uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni nell'atrio interno di ciascun plesso, presso ciascuna porta/punto di accesso assegnato alle rispettive classi per accogliere gli alunni.

3. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta/punto di accesso/uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita/punto di accesso/uscita dell'edificio accertandosi che gli alunni siano consegnati ai rispettivi genitori. Gli alunni i cui genitori hanno fatto istanza di delega a terzi per il ritiro andranno consegnati ai delegati. Gli alunni i cui genitori hanno fatto istanza di uscita autonoma a cui è stata autorizzata potranno uscire non accompagnati soltanto in orario ordinario. Nel caso di uscita al di fuori dall'orario ordinario, il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione all'uscita autonoma validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore o ad altro adulto delegato.

- SCUOLA DELL'INFANZIA

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori agli ingressi degli edifici scolastici. I docenti sono presenti all'interno dell'edificio scolastico in modo da attendere l'afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni in modo da facilitare il passaggio da "adulto ad adulto" dei bambini. In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni. All'uscita gli alunni sono ritirati dai genitori agli ingressi degli edifici, ove sono accompagnati dalle insegnanti.

- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che informa i docenti collaboratori del dirigente scolastico e responsabili di plesso, se impossibilitato a permanere, per le misure del caso. Nei casi di necessità il collaboratore scolastico individuato dai collaboratori/responsabili di plesso è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo un'ora dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate), convocano la famiglia presso il Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

4. COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

5. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio in modo da consentire un rapido cambio con il docente in uscita. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula ordinata e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con disciplina. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda, ed arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità, e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, durante la ricreazione sarà il docente dell'ora a sorvegliare sulla classe. Durante l'intervallo l'insegnante ha il dovere di restare in aula e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici. Nel caso in cui la ricreazione si svolga all'esterno e si verifichi in concomitanza con la turnazione di due docenti, tale avvicendamento avverrà nello spazio esterno in cui si svolge la ricreazione. Il docente dell'ora successiva non potrà mai aspettare gli studenti nella classe dove si dovrà svolgere la sua lezione ma andrà a prendere gli studenti nello spazio esterno scambiandosi con il collega dell'ora precedente. Se la ricreazione si svolge all'esterno gli studenti dovranno utilizzare i servizi igienici prima di andare fuori in modo da vietare lo spostamento degli studenti da fuori a dentro che nel tragitto potrebbero non essere vigilati.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /LABORATORI E TRA GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Per le classi con DADA si rimanda al regolamento che norma gli spostamenti degli studenti da un ambiente all'altro

8. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Non è consentito ai docenti fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno esclusivamente ai collaboratori scolastici. Durante l'intervallo i docenti supervisioneranno il flusso di uscita/entrata degli alunni della classe di servizio per la fruizione dei bagni.

9. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sugli alunni diversamente abili con gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto-regolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

10. ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe. La vigilanza sugli alunni è affidata al personale collaboratore scolastico in servizio fino alla consegna dell'alunno/a all'insegnante di classe.

11. USCITE ANTICIPATE

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente deve annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, che lo affiderà solo al genitore o alla persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'insegnante di classe annoterà sul registro la concessione dell'uscita anticipata reiterata.

11. USO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI DIDATTICI

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti a lui affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal

D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti sul regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le attività didattiche;
- controllare che gli studenti loro affidati, usino tablet, PC e monitor interattivo digitale in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

In ogni caso, i Responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica. La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative.

Il Dirigente Scolastico

Stefania Cocuzza

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2

del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)